

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	48
Data del provvedimento	3 agosto 2026
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	“STUDIO SULLA FRAGILITÀ NELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE NELL’AREA DELLE PIAGGE” - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI DI CONTITOLARITÀ (DPA)AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO “GDPR”) TRA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE, AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Giuditta Giunti
Resp. del procedimento	Giuditta Giunti

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	7	Schema di accordo



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

IL DIRETTORE

VISTO:

- che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e socialintegrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze;
- l'art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 15 ottobre 2025, n. 3, la sottoscritta, dott.ssa Giuditta Giunti, è stata nominata Direttrice del Consorzio e che l'incarico è decorso dal 20 ottobre 2025;

RICHIAMATO lo “Studio sulla Fragilità nella popolazione anziana residente nell'Area delle Piagge”, finalizzato a valutare l'efficacia di interventi mirati, di natura multidimensionale e multi-professionale, nel mantenimento dell'autonomia e del livello funzionale degli anziani fragili;

PRESO ATTO che il suddetto Studio, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in quanto ne riconosce la rilevanza strategica per il territorio fiorentino, è diretto a dare continuità alle attività progettuali avviate nell'ambito della citata DGRT 1125/2021 –Approvazione Progetto “*Da Casa della Salute a Casa della Comunità*” ai sensi delle “*Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità*”;

DATO ATTO che con provvedimento del Direttore n. 42 del 22.07.2026 la SdS ha espresso la volontà di convenzionarsi con Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, approvando uno schema di convenzione da sottoscrivere -unitamente ai suoi allegati - al fine di disciplinare i termini principali della collaborazione per la realizzazione dello studio citato;

CONSIDERATO che:

- la SdS, l'Azienda e l' UNIFI condividono e determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi impiegati nel trattamento dei dati all'interno dello Studio in

Documento firmato digitalmente

questione mentre non è previsto che la Fondazione esegua alcuna attività di trattamento per conto dei Contitolari, limitandosi a ricevere, a conclusione e in fase di rendicontazione, un flusso anonimizzato – aggregato di dati macro necessari per tali finalità;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di:

- dover procedere con la sottoscrizione di un **Accordo di con titolarità (DPA)ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR")** tra SdS, Azienda e UNIFI, da redigere secondo lo schema allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;
- sostituire, conseguentemente, con il suddetto Accordo di contitolarità lo schema di **Atto di nomina a responsabile del trattamento dati** allegato al sopra richiamato provvedimento n. 42/2026;

RISCONTRATA la regolarità tecnica ed amministrativa, nonché la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura della Dirigente amministrativa della SdS, Dr.ssa Annagilda Gigliofiorito;

RITENUTO opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare avvio all'attività di ricerca in questione;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

RICHIAMATO l'articolo 12 dello Statuto;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare e sottoscrivere l' **Accordo di con titolarità (DPA) ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR")** tra SdS, Azienda e UNIFI, da redigere secondo lo schema allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale.



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.
3. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.
4. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.

Estensore: Annagilda Gigliofiorito

Il Provvedimento è firmato digitalmente
da:

La Direttrice
Giuditta Giunti

Documento firmato digitalmente

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ (DPA)
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI
SEGUITO "GDPR")

TRA

Società della Salute di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1 (codice fiscale 94117300486) , di seguito denominata "SdS Firenze", rappresentata dalla Direttrice, Dott. Giuditta Giunti, nominata con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze n. 3 del 15.10.2025, domiciliata per la carica presso la sede operativa della SdS in Viale della Giovine Italia, n. 1/1, Firenze, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua veste di Direttrice della SdS Firenze delegata alla stipula del presente atto con delega del rappresentante legale della SdS Firenze, Dr. Nicola Paulesu, Assessore a welfare, accoglienza e integrazione, casa del Comune di Firenze

e

Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominato "Azienda", con sede Sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1 Firenze, PEC (Posta Elettronica Certificata) direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, nella persona del Direttore Generale _____, domiciliato presso la sede dell'Azienda stessa.

e

Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze, Cod. Fisc. 01279680480, di seguito denominato anche "Dipartimento", con sede in Viale Pieraccini, 6 - 50139 Firenze (FI), rappresentato dalla Prof.ssa Vilma Pinchi, in qualità di Direttrice del Dipartimento stesso,

nel proseguo congiuntamente come "le parti" o "i contitolari" o "le Amministrazioni".

PREMESSO CHE:

- I. le parti, come sopra individuate e rappresentate, hanno sottoscritto una Convenzione, integrata da un Accordo di ricerca e del relativo

Capitolato (di seguito, unitariamente, come “la Convenzione”) tecnico avente ad oggetto la reciproca collaborazione per lo sviluppo di un Progetto denominato “Studio sulla fragilità nella popolazione anziana residente nell’Area delle Piagge” (di seguito, il “Progetto”).

Tale progetto rappresenta un’area di lavoro e ricerca di interesse comune che persegue specifici e condivisi obiettivi volti a: i) identificare i pazienti pre-fragili nella zona fiorentina delle Piagge (Fase 1 dello studio); ii) valutare l’efficacia di interventi mirati di tipo multidimensionale e multi-professionale nel mantenimento dell'autonomia e del livello funzionale, in un setting di cure primarie.

- II. In considerazione dei flussi di dati personali come definiti dall’art. 4 n. 1 del GDPR, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari ai sensi dell’art. 9, par. 1 del GDPR, rappresentati, nel dettaglio, dalle informazioni relative agli interessati (i.e. pazienti e utenti dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari), si rende necessario disciplinare compiutamente gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali e alla puntuale configurazione dei ruoli assunti dalle parti;
- III. Il Regolamento UE 2016/679 di seguito anche “GDPR” relativo alla protezione dei dati personali prevede la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l’art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali “contitolari” del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;
- IV. Le linee guida dell’EDPB (European Data Protection Board) n. 7/2020 (Versione 2.0 - adottate il 7 luglio 2021) precisano che sussiste la contitolarità quando due o più parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento ovvero allorquando si presenti una decisione comune presa da due o più soggetti, oppure sia presente una convergenza di decisioni di due o più soggetti per quanto concerne le finalità e i mezzi essenziali;
- V. In relazione a quanto delineato dalle citate linee guida, i rapporti tra contitolari possono quindi anche articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare

in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;

- VI. Per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione dei rapporti come definiti in dettaglio nella citata Convenzione, le parti si qualificano come Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR e disciplinano i reciproci compiti nel presente accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra individuate, pattuiscono quanto segue.

1. Come rappresentato nelle premesse del presente accordo e secondo quanto disposto dall'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;

Ne consegue che, nell'ambito delle attività *infra* descritte, le Amministrazioni, come sopra individuate, sono Contitolari del trattamento dei dati personali in quanto determinano congiuntamente le finalità e i mezzi anche avvalendosi, congiuntamente e/o disgiuntamente dell'attività di soggetti esterni;

2. Per espressa previsione normativa, i Contitolari devono determinare, in modo trasparente e con un accordo scritto interno, le rispettive responsabilità in ordine all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

Tale determinazione deve riguardare tutti gli obblighi assunti dai Contitolari, trattando con particolare attenzione le modalità con le quali gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR, nonché i ruoli che i Contitolari, rispettivamente, hanno nella procedura di comunicazione delle informazioni agli interessati;

3. I Contitolari, inoltre, dovranno designare un unico punto di contatto per gli interessati fermo restando che questi ultimi potranno rivolgersi indistintamente a ciascuno dei Contitolari;

4. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati personali senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. Con il presente Accordo, le Amministrazioni determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali e stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione delle informazioni agli stessi.

6. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali già presenti in tutti gli archivi, sia cartacei che informatizzati, dei Contitolari nonché di tutti quelli che verranno raccolti e trattati in futuro nelle specificate attività di trattamento.

7. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/79, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

8. Nell'ambito del presente accordo, le Parti individuano di seguito le attività di trattamento effettuate in regime di contitolarità, così come ricomprese nell'ambito della Convenzione indicata nelle premesse e specificando: le categorie di dati personali e di interessati.

Attività di trattamento	Categorie Interessati	Categorie di dati trattati	Condizioni di liceità	Tempi di conservazione
Progettazione e conduzione dello studio sulla fragilità nella popolazione anziana residente nell'area delle Piagge e sviluppo e valutazione di interventi multidimensionali e multiprofessionali	Utenti e pazienti dei servizi socio-assistenziale e socio-sanitario.	a) Dati "comuni" ai sensi dell'art. 4 n. 1 del GDPR; b) Dati "particolari" ai sensi dell'art. 9, par. 1 del GDPR (i.e. relativi alla salute)	a) Consenso degli interessati ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR b) Consenso degli interessati ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR	Fino alla conclusione dello studio. Successivamente anonimizzati mediante aggregazione.

9. I Contitolari condividono e determinano congiuntamente in ogni fase del progetto - per quanto di rispettiva competenza - e come descritto nella citata

Convenzione nonché come ulteriormente dettagliato nell'Accordo di ricerca e nel relativo Capitolato tecnico, le decisioni relative alle finalità e mezzi del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Reg.UE 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

10. Con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali verranno trattati esclusivamente per le indicate finalità necessarie alla progettazione e conduzione del Progetto.

11. Le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR saranno predisposte e fornite agli interessati da ciascuno dei Contitolari nella fase di c.d. arruolamento degli interessati secondo le modalità organizzative che saranno definite e concordate tra gli stessi. La parti si impegnano, in particolare, a precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del trattamento.

12. Considerato, come sopra descritto, il consenso quale base giuridica del trattamento, i Contitolari, previa somministrazione di adeguata informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR nonché previa analitica descrizione delle finalità del progetto e fermo il carattere facoltativo del consenso medesimo, si impegnano a raccogliere, documentare e conservare, in formato analogico e/o elettronico, il consenso acquisito con obbligo di conservazione fino alla conclusione del Progetto.

I dati oggetto del trattamento saranno conservati fino alla conclusione del progetto e comunque non oltre il termine di.....

Le Parti garantiscono che verranno raccolti solo i dati personali strettamente necessari per il legittimo svolgimento del trattamento e per i quali le finalità e le modalità del trattamento sono stabilite dal diritto dell'Unione Europea o nazionale. Le Parti contraenti sono tenute a rispettare il principio della minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione ai sensi dell'art. 5 par.1 lettere c) ed e) del GDPR.

13. Le Parti convengono, inoltre, che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati, saranno gestiti in via esclusiva dal Contitolare che li avrà ricevuti. A tal fine, comunque, le Amministrazioni garantiscono la piena e reciproca collaborazione, ove necessario, per fornire idoneo riscontro agli interessati nei termini previsti dalla normativa.

Resta in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di tutti i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del GDPR, potendo evocare ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e/o la giustizia nazionale.

14. I Contitolari del trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato nei limiti e nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 82 del GDPR.

Da ciò ne consegue che ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento.

Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito integralmente l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di tutti i Contitolari in solido che, pertanto, dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore.

Il Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell'altro.

15. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo mediante pubblicazione, anche per estratto, sui rispettivi siti istituzionali.

16. Con il presente Accordo i Contitolari del trattamento designano quale unico punto di contatto il _____. Ciascun Contitolare dichiara, ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR, di aver provveduto alla formale designazione di un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) i cui dati di contatto sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

17. I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare e definito nel presente Accordo.

In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico ed in particolare i rispettivi segreti, impegnandosi ad utilizzare tali informazioni solo ed esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

18. I Contitolari del trattamento sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità attuando tutti gli adempimenti che si renderanno necessari.

A tal fine i Contitolari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari del trattamento devono verificare regolarmente, in ottemperanza alle novità normative e tecnologiche, il rispetto di tali misure di sicurezza tecniche e organizzative.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

19. I Contitolari, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al Capo V del GDPR per quanto attiene all'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali;

20. I Contitolari, nell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano a individuare, se del caso anche congiuntamente e con unico atto, i fornitori esterni che effettuano trattamento di dati in relazione alla presente attività in qualità di Responsabili del trattamento (art. 28 Reg.UE 2016/679);

21. I Contitolari si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a:

- nominare formalmente, per iscritto, le persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- fornire specifiche istruzioni alle persone autorizzate e organizzare periodici percorsi di formazione in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza;
- dotarsi di specifiche procedure per l'adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR (gestione *data breach* e comunicazione agli interessati) e art. 35 del GDPR (valutazione di impatto);
- garantire il rispetto delle tempistiche di conservazione dei dati personali (*data retention*).

22. Le Parti sono tenute a notificare all'autorità di controllo (Garante Privacy) e agli interessati una violazione della protezione dei dati personali ai sensi degli art. 33 e 34 del GDPR per le rispettive attività.

Le Parti si informano reciprocamente e immediatamente, e comunque entro le 36 ore dalla scoperta dell'evento, di qualsiasi violazione della protezione dei dati personali, anche quando si ritenga che non sia necessaria la comunicazione all'autorità di controllo.

Tale comunicazione dovrà contenere:

- una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione);
- le sue probabili conseguenze;
- le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione;
- i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni.

23. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta e concordata tra le Parti.

24. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti.

25. Le parti stabiliscono che per le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

SEZIONE FIRME

Le parti, nel rispetto delle disposizioni di cui sopra e nell'assunzione delle qualifiche e dei ruoli previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali sottoscrivono il presente Accordo di contitolarità.

Firenze, lì _____

Società della Salute di Firenze

Azienda USL Toscana Centro

**Università degli Studi di Firenze -
Dipartimento di Scienze della Salute**